

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 16610/87/2020 del 21 settembre 2020

Pos. n. 2

Assessore regionale per l'Energia  
e i Servizi di Pubblica Utilità  
(Rif. nota 4 settembre 2020, n. 8298/GAB)

**Oggetto:** *Incarico di consulenza ex art. 51, l.r. n. 41/1985.*

1. Con la nota in riferimento codesto Assessore rappresenta la volontà di volere conferire un incarico di consulenza a soggetto esterno all'Amministrazione regionale, dipendente di una società per la regolamentazione dei rifiuti (SRR), ai sensi degli articoli 51 e seguenti della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

Ciò posto, pur non rinvenendo fattispecie di conflitti di interessi, come tipizzati dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, chiede l'avviso di questo Ufficio in relazione alla sussistenza di un conflitto di interesse potenziale, alla luce degli incarichi e dell'inquadramento lavorativo del soggetto designato.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti, non potendosi sostituire, all'Amministrazione attiva, nel dovere di quest'ultima di provvedere.

Nella fattispecie in esame, più che di quesiti tesi a risolvere dubbi relativi all'interpretazione od all'applicazione del diritto, si tratta di aspetti dell'azione amministrativa nel suo

concreto, sui quali questo Ufficio non può essere chiamato a svolgere alcuna funzione di ausilio tecnico-giuridico.

In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale, limitatamente all'interpretazione delle leggi di riferimento.

3. Ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 41/1985: *“Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali sono autorizzati ad avvalersi per periodi determinati e comunque non oltre la scadenza del mandato, in relazione a comprovate esigenze della amministrazione, di un numero di consulenti non superiore a due, esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti all'attività dei singoli rami di amministrazione. (...)”*.

Il successivo articolo 52 stabilisce, poi, che l'incarico conferito ai consulenti non costituisce rapporto di pubblico impiego.

In ordine alla fattispecie in esame ha avuto modo di esprimersi la giurisprudenza contabile, oltre che questo Ufficio<sup>1</sup>.

Nella fattispecie, l'incarico che, ex art. 51 della legge regionale n. 41/1985, può essere conferito dal Presidente e dagli Assessori, ha natura fiduciaria e i consulenti sono, perciò stesso, legati alla persona ed alle funzioni del soggetto che li ha conferiti e non alle funzioni dell'amministrazione in senso stretto.

Si richiama, all'uopo, la pronuncia della Corte dei Conti n. 3/1993, con la quale è stato ribadito che: *“Il conferimento dell'incarico di consulente del presidente e degli assessori regionali richiede la contestuale sussistenza dei seguenti presupposti: 1) l'esistenza di comprovate esigenze dell'amministrazione; 2) la determinazione del periodo di durata dell'incarico; 3) la specifica qualificazione professionale del soggetto chiamato ad espletare l'incarico; 4) l'estraneità del consulente all'amministrazione regionale”*.

*Pertanto il rapporto di consulenza, considerato anche il rapporto ampiamente fiduciario (v. Corte dei Conti, Sez. giurisd. Regione siciliana, sent. n. 70 del 2/5/2000; C.G.A., sent. n. 46 del 2/4/2002), va inquadrato in un rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa. (parere ufficio legislativo e legale 157/09).*

<sup>1</sup> Parere Ufficio legislativo e Legale n. 46/2011, 157/2009.

Alla luce di tali premesse, e della estraneità, al caso di specie, della disciplina di cui al richiamato decreto legislativo n. 39/2013, non trattandosi di conferimento di incarico esterno di vertice nella Pubblica Amministrazione, ma piuttosto di un'attività di consulenza, si rimette a codesta Amministrazione ogni ulteriore valutazione nel merito della questione.

\*F.to Avv. Giuseppa Mistretta

L'AVVOCATO GENERALE

\*F.to Avv. Giovanni Bologna

\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 d.lgs.39/1993